



# **CITTÀ DI RIONERO IN VULTURE**

(PROVINCIA DI POTENZA)

**COMANDO POLIZIA LOCALE**

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL  
SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI  
SICUREZZA STRADALE E DI BONIFICA  
DELL'AREA COMPROMESSA A SEGUITO DI  
INCIDENTI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE  
PER IL TRIENNIO 2020 - 2022**

***CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE***

# INDICE

- ARTICOLO 1. - Oggetto della concessione.**
- ARTICOLO 2. - Durata della concessione di servizio.**
- ARTICOLO 3. - Costi del servizio.**
- ARTICOLO 4. - Descrizione delle prestazioni inerenti all'attività di ripristino post-incidente.**
- ARTICOLO 5. - Luoghi di esecuzione del servizio.**
- ARTICOLO 6. - Requisiti del concessionario.**
- ARTICOLO 7 - Criterio di aggiudicazione e attribuzione dei punteggi.**
- ARTICOLO 8. - Modalità di attivazione degli interventi.**
- ARTICOLO 9. - Modalità di intervento operativo.**
- ARTICOLO 10. - Formazione del personale dell'impresa concessionaria.**
- ARTICOLO 11. - Caratteristiche dei veicoli in dotazione ai centri logistici operativi.**
- ARTICOLO 12. - Obblighi in materia di tutela ambientale.**
- ARTICOLO 13. - Tempi di intervento.**
- ARTICOLO 14. - Delega ad operare per conto del Comune.**
- ARTICOLO 15. - Ulteriori oneri a carico del concessionario.**
- ARTICOLO 16. - Stipula del contratto.**
- ARTICOLO 17. - Garanzia definitiva.**
- ARTICOLO 18. - Obblighi del concessionario nei confronti del personale addetto.**
- ARTICOLO 19. - Responsabilità e assicurazione.**
- ARTICOLO 20. - Divieto di sospensione, di subappalto e di cessione del contratto.**
- ARTICOLO 21. - Penali.**
- ARTICOLO 22. - Esecuzione in danno.**
- ARTICOLO 23. - Risoluzione del contratto.**
- ARTICOLO 24. - Rischi da interferenza.**
- ARTICOLO 25. - Disdetta del contratto.**
- ARTICOLO 26. - Spese ed oneri accessori.**
- ARTICOLO 27. - Cessione del credito.**
- ARTICOLO 28. - Essenzialità delle clausole.**
- ARTICOLO 29. - Discordanza negli atti contrattuali.**
- ARTICOLO 30. - Foro competente.**
- ARTICOLO 31. - Norme finali e di rinvio.**

## **ARTICOLO 1. - Oggetto della concessione.**

1. L'oggetto della presente concessione è costituito dal servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di bonifica dell'area compromessa a seguito di incidenti stradali sul territorio comunale, ai sensi degli artt. 164 e 165 e dell'art. 3, c. 1, lett. vv), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
2. Il Comune di Rionero in Vulture (PZ) - di seguito indicato soltanto come "Comune" - intende perseguire efficienza e tempestività nei casi in cui occorre ripristinare, nel minor tempo possibile, anche coerentemente alle previsioni di cui al Titolo II del vigente Codice della Strada, le condizioni di viabilità e di sicurezza delle aree interessate da incidenti stradali che provocano la presenza sulla sede stradale di residui materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per l'ambiente o per la salute pubblica, che devono essere eliminati prima della riapertura al traffico veicolare e pedonale. Per la definizione di "sede stradale" si rimanda all'art. 3, comma 1, punto 46), del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada).
3. Oltre che per garantire la sicurezza della circolazione stradale, gli interventi di ripristino devono essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".
4. Al fine di garantire la tutela dell'ambiente, il Comune intende pertanto individuare un soggetto idoneo e qualificato al quale concedere detto servizio.
5. Ai sensi dell'art 3, c. 1, lett. vv) del del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si trasferisce al concessionario il diritto di gestire il servizio oggetto del contratto e il rischio operativo legato alla gestione del servizio.
6. In particolare il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di bonifica dell'area compromessa a seguito di incidenti stradali prevede le seguenti prestazioni:
  - ⇒ fornitura e posizionamento, nel più breve tempo possibile e secondo quanto imposto dal vigente Codice della strada, di segnaletica stradale per situazioni di emergenza, transenne, ecc. per la protezione di punti singoli a seguito di incidente o altro evento pericoloso per la circolazione stradale con rimozione di materiali o manufatti divelti (segnali stradali, pali illuminazione, guard-rail, parti di autovetture, cordone stradali, alberature, ecc.);
  - ⇒ aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.), recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria, ecc.), con relativo e conseguente smaltimento in base alle vigenti normative in materia di smaltimento rifiuti, anche speciali e con ogni onere a carico del concessionario (carico, trasporto, scarico e smaltimento in discariche autorizzate dei materiali di risulta recuperati);
  - ⇒ recupero di materiale trasportato e disperso sulla sede stradale a seguito di incidente stradale;
  - ⇒ messa in sicurezza d'emergenza ed eventuale bonifica e ripristino ambientale a seguito di incidenti rilevanti. e conseguente smaltimento in base alle vigenti normative in materia di smaltimento rifiuti, anche speciali, con ogni onere a carico del concessionario (carico, trasporto, scarico e smaltimento in discariche autorizzate dei materiali di risulta recuperati);
  - ⇒ ogni altra attività necessaria al reintegro delle matrici ambientali a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale e sulle sue pertinenze.

## **ARTICOLO 2. - Durata della concessione di servizio.**

1. La concessione del servizio di cui trattasi avrà la durata di anni 3 (tre), decorrenti indicativamente dal 1° gennaio 2020 e sino al 31 dicembre 2022, ovvero a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto tra il Comune e l'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara e concessionario del servizio, con possibilità di eventuale ripetizione di servizi analoghi, per altri n. 2 (due) anni successivi alla scadenza contrattuale triennale, ai sensi e per gli effetti dell' art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara.
2. Il contratto non è in ogni caso soggetto a tacito rinnovo.

3. Alla scadenza del contratto, ai sensi dell'art. 106, c. 11, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., qualora non sia ancora definita la procedura per un nuovo affidamento, l'impresa concessionaria del servizio, su semplice richiesta del Comune, dovrà assicurare la continuità delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, fino all'avvio del servizio da parte del nuovo concessionario, per un periodo massimo di anni 1 (uno).
4. In caso di necessità e qualora sussistano i presupposti di legge, su disposizione del RUP, si può richiedere l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero l'avvio dell'esecuzione del contratto nelle more della stipulazione, previa verifica circa la capacità dell'aggiudicatario previsti dalla legge e la costituzione della cauzione di cui all'art. 17. Competono in tal caso all'aggiudicatario, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite relativamente a quanto eseguito.

### **ARTICOLO 3. - Costi del servizio.**

1. Il servizio in questione non comporta alcun onere economico a carico del Comune. Ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., infatti, il corrispettivo per il concessionario sarà costituito unicamente nel "diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio".
2. Il concessionario potrà agire nei confronti delle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo rimanendo che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati (es. veicolo non assicurato, assenza d'identificazione del veicolo, ecc.), nessun onere economico potrà assolutamente gravare sul Comune.
3. Nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile o i responsabili, i costi degli interventi ricompresi nell'art. 4 del presente Capitolato, restano, comunque, a carico esclusivo del concessionario del servizio ai sensi dell'art 3, lett. vv), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. "...assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi".
4. Il valore economico presunto della concessione del servizio in trattazione, per tutto il periodo di cui all'art. 2 del presente Capitolato, calcolato sulla base dello storico delle prestazioni di "pronto intervento" (sinistrosità media) eseguiti dalla Polizia Locale di questo Comune e dagli altri Organi di Polizia Stradale, nel quinquennio precedente, ammonta a € 3.200,00 (euro tremiladuecento) all'anno oltre IVA ai sensi di legge, ovvero a € 16.000,00 (euro sedicimila) oltre IVA ai sensi di legge, riferito al periodo complessivo della durata quinquennale comprensiva dei n. 2 (due) anni di eventuale ripetizione alla scadenza contrattuale triennale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
5. L'Amministrazione non verserà alcun corrispettivo per gli interventi eseguiti, anche nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'aggiudicatario non sia riuscito a recuperare il credito maturato per l'esecuzione degli interventi, oppure nel caso in cui abbia effettuato gli interventi e non sia stato individuato il responsabile della compromissione della sicurezza stradale o, in ultima ipotesi, se il danneggiante, proprietario del mezzo che ha causato il sinistro stradale, non risulta assicurato, nei modi e nelle forme previsti dalla normativa vigente in materia.
6. Il costo della sicurezza in relazione all'esecuzione della concessione è pari a 0 (zero).

### **ARTICOLO 4. - Descrizione delle prestazioni inerenti all'attività di ripristino post-incidente.**

1. Il servizio di ripristino post-incidente stradale si articola in particolare nelle seguenti prestazioni:
  - **"INTERVENTO STANDARD"**: ossia l'intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e viabilità e la reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi sul sedime stradale, relativi all'equipaggiamento dei veicoli, quando l'intervento comporta la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative.
  - **"INTERVENTI ESEGUITI SENZA INDIVIDUAZIONE DEL VEICOLO RESPONSABILE"**: ossia gli "interventi standard", gli "interventi con perdita di carico" e gli "interventi rilevanti" eseguiti

regolarmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, da eseguire senza la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative, in questo caso il costo è a esclusivo carico della ditta affidataria;

- **“INTERVENTI A SEGUITO DI PERDITA DI CARICO”**: ossia l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, ripristino ambientale ed eventuale bonifica a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti, oppure da semplici perdite di carico e/o imbrattamento del piano viabile da parte dei veicoli circolanti;
  - **“INTERVENTI RILEVANTI”**: ossia l'attività strumentale alla sicurezza stradale e alla salvaguardia ambientale, svolta a seguito di incidenti stradali di particolare gravità, che vedano coinvolti veicoli trasportanti merci pericolose o, comunque, comportanti problematiche di complessa risoluzione.
  - **“INTERVENTI DI RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI”**: l'attività di ripristino delle infrastrutture stradali (guard-rails, segnaletica, illuminazione, muratura, etc.), danneggiate a seguito di incidente stradale il cui responsabile sia individuabile.
2. L'aggiudicatario avrà anche l'obbligo di fornire e posizionare, nel più breve tempo possibile, la segnaletica per situazioni di emergenza per la protezione di punti specifici a seguito dell'incidente stradale e la segnaletica per eseguire in sicurezza l'intervento.
  3. La concessione include anche l'attività di rimozione dalla sede stradale dei veicoli leggeri e pesanti danneggiati a seguito di sinistro stradale e il loro posizionamento in sicurezza sulla rete stradale, in attesa di trasporto per la destinazione finale (es. autofficina, demolitore, ecc...). In tale evenienza le spese saranno a totale carico del cittadino proprietario del veicolo rimosso.
  4. Le parti concorderanno appositi incontri periodici ai fini di un monitoraggio del servizio espletato finalizzato alla verifica, qualitativa e quantitativa, degli interventi effettuati, in modo da concordare eventuali miglioramenti e/o misure correttive nella conduzione del servizio stesso.

#### **ARTICOLO 5. - Luoghi di esecuzione del servizio.**

1. Gli interventi di ripristino post-incidente stradale dovranno essere effettuati su tutte le strade di proprietà comunale e/o di competenza del Comune di Rionero in Vulture (PZ), interessate da incidenti stradali che necessitano di un'attività di pulizia, di bonifica e/o di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità.

#### **ARTICOLO 6. - Requisiti del concessionario.**

1. Possono partecipare alla procedura negoziata gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
  - b) iscrizione presso la Camera di Commercio, competente territorialmente, per l'attività di coordinamento e gestione della manutenzione delle strade, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, a seguito di incidenti stradali;
  - c) iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria “Trasporto di rifiuti in conto proprio”, ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. per le operazioni di trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi, derivanti dalle attività in oggetto;
  - d) iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 5, "Raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi" ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;
  - e) iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 8 “Attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi”, ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;
  - f) iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali categoria 9 “Bonifica di siti”, come previsto dall'art. 8 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 406 del 28/04/1998;
  - g) possesso delle seguenti certificazioni di qualità da parte degli operatori economici che svolgono le attività principali previste dal Capitolato, esclusa l'attività di “riparazione e/o fornitura e sostituzione di manufatti stradali” per la quale le certificazioni non sono richieste:

- UNI EN ISO 9001/2008 (Certificazione del sistema di qualità) -controllo dei sistemi di qualità del processo produttivo
  - UNI EN ISO 14001/2004 (Certificazione di sistemi di gestione ambientale) -adeguata gestione del controllo degli impatti ambientali della propria attività, con ricerca tesa al miglioramento in modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile per la qualità, l'ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori.
- h) disponibilità di una centrale operativa con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale in h 24, per 365 giorni/anno, con numero verde gratuito a disposizione dei soggetti interessati (forze dell'ordine, enti gestori/proprietari di strade);
- i) copertura assicurativa a garanzia dei danni derivanti a terzi per l'eventuale non corretta esecuzione degli interventi oggetto di concessione con massimale non inferiore a euro 5.000.000;
- j) disponibilità di idonei automezzi per le operazioni di cantiere, autorizzati al trasporto di rifiuti, con attrezzature specifiche, per le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali;
- k) capacità operativa di apertura, gestione e chiusura del cantiere stradale nel rispetto del quadro normativo vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) e D.Lgs. n. 81/2008 (Norme in materia di sicurezza sul lavoro);
- È in facoltà delle ditte allegare la documentazione a comprova dei requisiti autocertificati. Il possesso dei requisiti è richiesto a pena di esclusione.

#### **ARTICOLO 7 - Criterio di aggiudicazione e attribuzione dei punteggi.**

1. La concessione del servizio in oggetto sarà aggiudicata mediante procedura negoziata analogamente al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per quanto applicabile, come metodo per l'individuazione del migliore contraente sotto il profilo prettamente tecnico e delle relative capacità.
2. L'Amministrazione procedente precisa che, trattandosi di un servizio che non comporta oneri né costi per l'Ente e che non prevede una base d'asta da ribassare, il punteggio verrà assegnato esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecniche del servizio offerto, secondo la sequenza indicata nella tabella sotto riportata.
3. Il punteggio minimo che la relazione tecnica dovrà raggiungere è di 51 punti, mentre il punteggio massimo è di 100 punti. Le offerte che totalizzano un punteggio inferiore ai 51 punti saranno automaticamente escluse, in quanto non idonee rispetto ai livelli tecnico-qualitativi richiesti dalla Stazione Appaltante procedente.
4. Nessun compenso spetta alle ditte concorrenti, anche se soccombenti, per lo studio e la compilazione delle offerte i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà di questa Amministrazione.
5. Ai fini della valutazione della relazione tecnica, sotto il profilo della qualità tecnica e funzionale del servizio, il punteggio sarà attribuito in base ad una valutazione proporzionale dei criteri di seguito indicati:

CRITERIO	PUNTEGGIO CRITERIO	SUB-CRITERIO	PUNTEGGIO	
			CRITERIO ASSEGNAZIONE V(a)i	MASSIMO ATTRIBUIBILE Wi
A	40	A.1	QUALITATIVO	20
ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA AZIENDALE E MODALITA' OPERATIVE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO		STRUTTURA ORGANIZZATIVA IMPIEGATA NEL SERVIZIO IN APPALTO E METODOLOGIE UTILIZZATE		

			A.2	STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA ED INFORMATICA UTILIZZATA A SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE CONNESSE AL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI, PER LA MAGGIORE TUTELA DELL'INCOLUMITA' DELLE PERSONE, PER LA SICUREZZA DELLA STRADA E PER IL RISPETTO DELL'AMBIENTE.	QUALITATIVO	20
B	CARATTERISTICHE DEI MEZZI E DEI PRODOTTI UTILIZZATI PER L'ATTIVITA' DI RIPRISTINO POST-SINISTRO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA ECOCOMPATIBILITA' ED AL RISPETTO DELL'AMBIENTE	40	B.1	CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI, MEZZI E STRUMENTAZIONE IMPIEGATI NELLE ATTIVITA' DELL'APPALTO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL PROFILO AMBIENTALE LUNGO IL CICLO DI VITA.	QUALITATIVO	20
			B.2	PROCEDURE E METODOLOGIE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ATTE A GARANTIRE LA TRACCIABILITA' DELLE OPERAZIONI ESEGUITE.	QUALITATIVO	20
C	ELEMENTI AGGIUNTIVI E PREFERENZIALI	20	C.1	ELENCAZIONE DI EVENTUALI SERVIZI AGGIUNTIVI OFFERTI ALL'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE, SENZA COSTO ALCUNO PER LA P.A. E PER IL CITTADINO	QUALITATIVO	15
			C.2	TEMPO DI INTERVENTO OFFERTO RISPETTO AL TEMPO MASSIMO STABILITO NEGLI ATTI DI GARA	QUALITATIVO	5
		100				100

6. Le indicazioni fornite nell'offerta tecnica integrano il capitolato speciale.
7. La Commissione giudicatrice potrà richiedere alle ditte concorrenti, nel corso della valutazione degli elaborati, tutte le precisazioni e le delucidazioni ritenute necessarie alla formulazione di un giudizio obiettivo, in un'ottica comparativa delle offerte pervenute.
8. La prestazione del servizio é indivisibile, non sono ammesse offerte parziali: le offerte recapitate non possono essere ritirate e non é consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.
9. Le condizioni specificate nella parte progettuale fanno parte integrante e sostanziale delle condizioni di esecuzione delle prestazioni in oggetto. La loro mancata attuazione anche solo parziale perfeziona il caso di grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e comporta la risoluzione del contratto con le modalità specificate in detto articolo.
10. In caso di una sola offerta, pur se conforme ai criteri di aggiudicazione sopra indicati e nel relativo capitolato, la Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare o meno il servizio: si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, se questa sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
11. L'offerta tecnico-qualitativa dovrà essere composta da una relazione descrittiva, suddivisa per i punti A, B, C, composta da massimo 15 (quindici) facciate in A4, tipo carattere Arial, dimensione carattere 12 oltre alle eventuali schede tecniche. Potranno essere aggiunti (ed esclusi dal suddetto conteggio) eventuali depliant, schede tecniche, materiale illustrativo ecc.

12. È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

#### **ARTICOLO 8. - Modalità di attivazione degli interventi.**

1. L'operatore economico dovrà disporre di una centrale operativa, con apposito numero verde, attiva 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, con la presenza di un operatore dedicato, che dovrà garantire tempi di risposta telefonica non superiore ad un minuto e che gestisca le richieste smistandole verso il centro logistico operativo più prossimo al luogo dell'intervento, ovvero di impegnarsi a costituirlo, prima della sottoscrizione del contratto.
2. Il concessionario dovrà disporre sul territorio di almeno due centri logistici operativi, con almeno due veicoli polifunzionali e personale specializzato in numero sufficiente.
3. I centri logistici operativi dovranno essere dislocati in modo funzionale onde garantire i tempi di intervento stabiliti dal presente Capitolato (art. 13 "Tempi di intervento"), ovvero di impegnarsi a costituirli, prima della sottoscrizione del contratto.
4. Rivestendo la concessione oggetto del presente Capitolato carattere di pubblica utilità ed essendo finalizzata a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, i tempi di intervento non dovranno superare i limiti temporali stabiliti dal presente Capitolato (art. 13 "Tempi di intervento").
5. Gli interventi possono essere richiesti dal personale appartenente al comando di Polizia Locale di questo Comune e/o da tutti gli organi di Polizia Stradale ai sensi dell'art. 12 del vigente Codice della Strada, attraverso comunicazione telefonica al numero verde di "Pronto Intervento" della centrale operativa dell'impresa concessionaria.
6. La centrale operativa dovrà provvedere ad attivare immediatamente il proprio personale, dislocato nei centri logistici operativi, e dovrà far confluire sul luogo del sinistro stradale o di altro evento tutte le professionalità, i mezzi e le tecnologie necessarie a ripristinare la situazione "quo ante" e ad eliminare le condizioni di pericolo e consentire il rapido espletamento del servizio di pulizia della sede stradale, con aspirazione dei liquidi inquinanti e con recupero dei residui solidi o del materiale trasportato rovinato al suolo, onde ripristinare le condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi dell'evento stesso.
7. Il servizio prevede in ogni caso l'intervento dell'impresa concessionaria per l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati dai veicoli sulla carreggiata e per il recupero dei detriti solidi, relativi all'equipaggiamento dei veicoli o materiali trasportati e altrimenti non recuperati da possessori/responsabili dei veicoli incidentati, dispersi sul manto stradale, anche nel caso in cui il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto.
8. La ditta concessionaria è tenuta ad informare tempestivamente il Comando di Polizia Locale di questo Comune circa l'intervento effettuato.
9. La ditta concessionaria è altresì tenuta a verificare che l'incidente si sia verificato sulla rete stradale di competenza del Comune di Rionero in Vulture (PZ).

#### **ARTICOLO 9. - Modalità di intervento operativo.**

1. L'intervento avrà inizio al termine della rilevazione dell'incidente stradale da parte degli Organi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii., tranne nei casi di urgenza nei quali venga diversamente disposto dagli Organi di Polizia intervenuti sul luogo del sinistro stradale.
2. Il concessionario dovrà gestire i propri interventi, predisponendo la necessaria segnaletica di cantiere come previsto dal vigente Codice della Strada, dal relativo Regolamento di esecuzione e dal D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico Segnaletica Temporanea", utilizzando veicoli allestiti per fronteggiare le varie casistiche operative. Tali mezzi, debitamente omologati, dovranno essere conformi alle normative vigenti e possedere gli accorgimenti strutturali e le dotazioni tecniche necessarie allo svolgimento del servizio.
3. Se non effettuato lo spostamento di veicoli coinvolti nell'incidente da parte dei rispettivi conduttori o soggetti terzi da questi incaricati, la ditta affidataria dovrà innanzitutto provvedere allo sgombero della



carreggiata dai veicoli incidentati o quant'altro presente, in questo a caso i costi saranno a carico dei proprietari dei veicoli.

4. È esclusa ogni responsabilità del Comune per eventuali danni verificatisi durante le operazioni di ripristino/bonifica.
5. In caso di necessità il personale del Comune potrà coordinare i movimenti dei mezzi e/o documentare la fasi delle operazioni.
6. In tutti i casi d'intervento la ditta affidataria si impegna a rispettare le norme comportamentali di seguito riportate:
  - Tutte le specifiche attività dovranno essere svolte in modo da non costituire o determinare situazioni di pericolo o intralcio per la viabilità ordinaria.
  - Qualora l'addetto riscontri, in assenza del personale di Polizia, ovvero del personale dell'Ente, danni provocati alla struttura stradale, dovrà darne comunicazione all'Ente proprietario (Comune).
  - Il servizio di ripristino della piattaforma stradale dovrà articolarsi nelle seguenti prestazioni:
  - **“INTERVENTI STANDARD”**: purché vengano forniti i dati identificativi del/dei veicolo/i coinvolto/i nel sinistro stradale o in altro evento e gli estremi della rispettive Compagnie di Assicurazione (RCA) per la responsabilità civile/trasporto. Gli interventi in oggetto vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla Centrale Operativa del concessionario del servizio da parte del personale dipendente del Comune (Comando di Polizia Locale) o dagli Organi di Polizia Stradale. Le tipologie di intervento che rientrano in questa classe sono:
    - ⇒ Posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, (segnali stradali, transenne, con segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singoli, a seguito di sinistro stradale o altro evento turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale degli Organi di Polizia Stradale, se presente.
    - ⇒ Ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata dal sinistro stradale o da altro evento, con aspirazione dei liquidi sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti, (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore, ecc.), recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.).
    - ⇒ Recupero, carico, trasporto, scarico, e smaltimento in apposite discariche autorizzate, di materiale recuperato e disperso a seguito di sinistro stradale o di altro evento;
  - **“INTERVENTI ESEGUITI SENZA INDIVIDUAZIONE DEL VEICOLO RESPONSABILE”**: privi dell'individuazione del/i veicolo/i il cui conducente o i cui conducenti abbia o abbiano causato il sinistro stradale o altro evento e, quindi, della impossibilità per il concessionario di recuperare i costi dalle Compagnie di Assicurazione per la responsabilità civile/trasporto. Gli interventi in oggetto vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla Centrale Operativa del concessionario del servizio da parte del personale dipendente del Comune (Comando di Polizia Locale) o dagli Organi di Polizia Stradale. Le tipologie di intervento che rientrano in questa classe sono:
    - ⇒ Posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, (segnali stradali, transenne, con segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singoli, a seguito di sinistro stradale o altro evento turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale degli altri Organi di Polizia Stradale, se presente.
    - ⇒ Ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata da sinistro stradale o da altro evento, con aspirazione dei liquidi sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti, (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore, ecc.), recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.).

- ⇒ Recupero, carico, trasporto, scarico, e smaltimento in apposite discariche autorizzate, per il loro trattamento a norma di legge, del materiale trasportato e disperso sulla piattaforma stradale a seguito di sinistro stradale o altro evento;
- **“INTERVENTI A SEGUITO DI PERDITA DI CARICO”** che vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla Centrale Operativa del concessionario del servizio da parte del personale dipendente del Comune (Comando di Polizia Locale) o dagli Organi di Polizia Stradale. Le tipologie di intervento che rientrano in questa categoria sono:
- ⇒ Posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, (segnali stradali, transenne, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singoli, a seguito di sinistro stradale o di altro evento turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento degli altri Organi di Polizia Stradale, se presente.
- ⇒ Ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale e di reintegro delle matrici ambientali a seguito del verificarsi di sinistri stradali o di eventi relativi alla circolazione veicolare non necessariamente qualificabili come sinistri stradali che comportino la perdita di carico e/o versamento di liquidi da parte dei veicoli trasportanti coinvolti.
- ⇒ Recupero, carico, trasporto, scarico, e smaltimento in apposite discariche autorizzate, per il loro trattamento a norma di legge, del materiale trasportato e disperso sulla sede stradale;
- **“INTERVENTI RILEVANTI”** consistenti nella pulizia della piattaforma stradale in caso di “gravi sversamenti” o dispersione di merci, materie pericolose/infettanti/tossiche comunque trasportate, richiedenti la bonifica del territorio ovvero situazioni tali da potersi definire “incidenti rilevanti” purché vengano forniti i dati identificativi del/i veicolo/veicoli coinvolti nel sinistro e gli estremi delle rispettive Compagnie di Assicurazione per la responsabilità civile/trasporto.
- ⇒ Si dovrà procedere al posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza (segnali stradali, transenne, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singoli, a seguito di sinistro stradale turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale degli Organi di Polizia Stradale intervenuti e al recupero, carico, trasporto, scarico, e smaltimento in apposite discariche autorizzate, per il loro trattamento a norma di legge, del materiale trasportato e disperso sulla sede stradale.
- **“INTERVENTI DI RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI”**: consistenti nell’attività di ripristino delle infrastrutture stradali (guard-rails, segnaletica, illuminazione, muratura, etc.), danneggiate a seguito di incidente stradale il cui responsabile sia individuabile.
- L’impresa concessionaria dovrà garantire il rigoroso rispetto delle norme previste dal D.Lgs.152/2006 "Norme in materia di tutela ambientale", delle norme previste dal D.Lgs. 284/2006 "Decreto correttivo ed integrativo del Codice dell'Ambiente", del D.Lgs. n. 4/2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. n. 152/2006 recante norme in materia di tutela ambientale" e successive modificazioni ed integrazioni; dovrà essere garantita la tracciatura del rifiuto prodotto e tutte le notifiche ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. n. 152/2006 (Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione), e dovrà attivare tutte le procedure operative e amministrative ai sensi dell’art. 242 del citato D.Lgs, facendo riferimento al presente contratto. In particolare l’impresa concessionaria dovrà assicurare il rigoroso rispetto delle vigenti normative di legge in tema di "deposito temporaneo" e "conferimento" dei materiali liquidi e/o solidi raccolti, in particolare dell’articolo 230, primo comma, del D.Lgs. n. 152/2006 in tema di determinazione del "luogo di produzione" dei rifiuti derivanti dai materiali asportati, confermato dall’art. 266, quarto comma del medesimo Decreto.
- L’impresa concessionaria dovrà impegnarsi a realizzare tutti gli interventi previsti nel presente Capitolato nel pieno rispetto delle normative in materia di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro, in particolare del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
- Secondo quanto previsto dall’art. 37 del codice della Strada (D.lgs. n. 285/92), dal relativo Regolamento (D.P.R. n. 495/92) e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999, il personale addetto

alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario e Dispositivi di Protezione Individuale che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità e dovrà essere in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

- Il concessionario dovrà verificare se il responsabile dell'incidente ha già attivato soggetti terzi per le procedure di messa in sicurezza per il rischio di potenziale impatto di solidi e/o liquidi sulle matrici ambientali, restando inteso che l'attivazione di tali procedure e le relative scelte dei soggetti a cui fare effettuare tale intervento sono in carico ai soggetti coinvolti nell'incidente stradale.
- In caso i soggetti coinvolti nell'incidente non abbiano attivato procedure di messa in sicurezza per il rischio di potenziale impatto sulle matrici ambientali, il concessionario dovrà comunque dare immediata comunicazione dell'incidente agli organi competenti.

#### **ARTICOLO 10. - Formazione del personale dell'impresa concessionaria.**

1. La particolare natura del servizio rende necessario che l'affidatario risulti in possesso di una specifica e adeguata struttura imprenditoriale, nonché elevata specializzazione volta ad assicurare l'adeguatezza tecnica dell'intervento, che potrà essere gestito direttamente ovvero coordinando apposite strutture operative funzionalmente collegate.
2. Il personale operante su strada dovrà ricevere, preventivamente, a cura dell'impresa concessionaria, specifica formazione sulle modalità di svolgimento del servizio con particolare riguardo a:
  - ⇒ norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;
  - ⇒ tecniche per la circolazione in sicurezza, cantieri temporanei su strada, pulizia e sgombero tempestivo della sede stradale;
  - ⇒ tecniche e modalità di intervento per la pulizia della sede stradale interessata da sinistro o da altro evento con aspirazione ed asportazione dalla sede viaria di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante o detrito.
3. L'impresa concessionaria dovrà assicurare che il servizio sia svolto nel rispetto delle modalità di gestione e di formazione del personale impiegato indicate nella offerta tecnica presentata in sede di gara, senza oneri di spesa a carico del Comune, in tutte le tipologie di intervento di cui all'art. 4 "Descrizione delle prestazioni inerenti all'attività di ripristino", rispettando il profilo della sicurezza della circolazione stradale e del rispetto dell'ambiente.

#### **ARTICOLO 11. - Caratteristiche dei veicoli in dotazione ai centri logistici operativi.**

1. L'impresa concessionaria dovrà garantire il servizio in questione senza oneri per il Comune, assicurando la tipologia di interventi descritti precedentemente con l'utilizzazione di veicoli, in numero sufficiente a garantire il servizio, e appositamente allestiti in base a specifiche esigenze operative, in disponibilità dell'impresa e di stanza nei centri logistici operativi per l'intero periodo di durata della concessione di servizio previsto nel presente Capitolato.
2. Tali mezzi, conformi alle prescrizioni previste dalla vigente normativa, dovranno essere debitamente omologati e possedere caratteristiche e accorgimenti tecnici tali da consentire lo svolgimento del servizio sopradescritto, in condizioni di sicurezza per le persone e le cose, rimanendo comunque esclusa ogni responsabilità del Comune.
3. I veicoli dovranno essere muniti del materiale obbligatorio e specifico per il servizio, dovranno risultare regolarmente revisionati presso i competenti uffici ed omologati ai sensi del Codice della Strada. I medesimi dovranno essere, altresì, dotati di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla e di un sistema di illuminazione del sito teatro del sinistro o di altro evento, che possono essere attivati nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, tali da garantire condizioni di sicurezza ottimali ed efficienza operativa e nel contempo la piena sicurezza per il traffico veicolare e il transito pedonale.
4. I mezzi sopra indicati dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e di regolamento e recare sugli sportelli il logo dell'impresa concessionaria ed equipaggiati con la seguente attrezzatura minima:

- ⇒ Kit operativi finalizzati a rendere più veloce possibile l'intervento di "pulitura" dell'area;
  - ⇒ Apparecchiature professionali ad elevato potere aspirante;
  - ⇒ Idropulitrice con lancia a pressione di soluzione di acqua e tensioattivo ecologico e/o "disgregatore molecolare" ecocompatibile, con i relativi serbatoi;
  - ⇒ Sistema di illuminazione del teatro operativo;
  - ⇒ Segnali stradali necessari al presegnalamento della zona stradale interessata dall'evento.
5. Tutti i mezzi in dotazione all'impresa concessionaria devono rispondere ai seguenti requisiti:
- ⇒ essere posti ad esclusiva disposizione per lo svolgimento del servizio di cui al presente Capitolato, direttamente o per il tramite dei Centri logistici operativi dell'impresa concessionaria. Ciascun veicolo dovrà essere attrezzato per gli interventi relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata dal sinistro stradale;
  - ⇒ essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e di regolamento, anche rispetto a specifici collaudi, revisioni e omologazioni previste dalla vigente normativa per i veicoli e per i macchinari in dotazione;
  - ⇒ essere muniti delle iscrizioni ed autorizzazioni in materia ambientale necessarie per espletare il servizio oggetto di affidamento coerentemente agli altri requisiti ambientali richiesti nel presente documento.
6. L'impresa concessionaria si impegna a fornire al Comune:
- ⇒ la mappatura dei centri logistici operativi messi a disposizione a servizio del territorio comunale;
  - ⇒ la mappatura della localizzazione dei "veicoli polifunzionali" attrezzati, di proprietà o in comodato, identificabile per colore e marchio e operanti sulla rete viaria provinciale con obbligo di stazionamento permanente presso le sue sedi o quelle dei centri logistici operativi;
7. Per la gestione amministrativa degli interventi e per ogni esigenza deve essere individuato un referente unico responsabile dei rapporti con la Stazione Appaltante.
8. Le parti concorderanno un calendario di incontri periodici ai fini di un monitoraggio del servizio espletato finalizzato alla verifica, qualitativa e quantitativa, degli interventi effettuati, in modo da concordare eventuali miglioramenti e/o misure correttive nella conduzione del servizio stesso. L'Amministrazione si riserva la facoltà di convocare l'affidatario ogni volta che lo ritenga necessario.

## **ARTICOLO 12. - Obblighi in materia di tutela ambientale.**

1. L'impresa concessionaria del servizio è obbligata a operare in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. in merito alla gestione, controllo, stoccaggio, trasporto e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente o altro evento (ad es. perdita di carico).
2. L'Amministrazione si riserva la possibilità di controlli casuali in merito all'attività svolta, allo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti prodotti durante le attività oggetto del presente appalto di concessione.

## **ARTICOLO 13. - Tempi di intervento.**

1. Il concessionario è obbligato ad effettuare il servizio oggetto del presente Capitolato con le modalità, le tempistiche e le metodologie richieste dal Comune, nonché in conformità a tutto quanto offerto in sede di gara.
2. Considerato che il Servizio oggetto del presente Capitolato riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzato a garantire la sicurezza e lo scorrimento della circolazione stradale, i tempi di intervento, **salvo diversa e migliore offerta presentata in sede di gara**, non dovranno superare i:
  - a. **30 minuti dalla richiesta effettuata mediante segnalazione telefonica al numero verde della centrale operativa, appositamente attivato, dalle ore 7,00 alle ore 22,00, nei giorni feriali, salvo casi eccezionali di comprovata impossibilità;**

**b. 45 minuti dalla richiesta effettuata mediante segnalazione telefonica al numero verde della centrale operativa, appositamente attivato, dalle ore 22,00 alle ore 7,00, nei giorni feriali e nei giorni festivi, salvo casi eccezionali di comprovata impossibilità;**

3. Il primo intervento deve garantire la presa in carico del luogo dell'incidente sollevando il personale che ha attivato il Servizio dalle responsabilità e dall'obbligo di presidio.
4. Il Concessionario provvederà ad attivare immediatamente il proprio personale e dovrà far confluire sul luogo del sinistro tutte le professionalità e le tecnologie necessarie a ripristinare la situazione "quo ante", ad eliminare le condizioni di pericolo e consentire il rapido espletamento del Servizio di pulizia della piattaforma stradale, con asportazione dei liquidi e con recupero dei residui solidi o del materiale trasportato e relativa messa in sicurezza dell'area interessata con tutte le azioni necessarie al ripristino della sicurezza della circolazione stradale.

**ARTICOLO 14. - Delega ad operare per conto del Comune.**

1. Il Comune, in qualità di Ente proprietario/competente per l'arteria stradale danneggiata dal sinistro stradale o da altro evento, conferirà al concessionario specifica delega ad intraprendere ogni opportuna azione nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 c.c., a denunciare alla compagnia di assicurazione il sinistro, a trattarne la liquidazione, incassare e sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio.
2. Per consentire all'impresa concessionaria di attivare le procedure di richiesta di rimborso degli oneri sostenuti per l'intervento effettuato, l'Amministrazione si impegna ad informare le Forze dell'Ordine preposte ai controlli sulle strade dell'avvenuta stipula della convenzione relativa alla concessione del servizio oggetto del presente capitolato onde permettere, da parte dell'impresa concessionaria, la richiesta, direttamente agli organi di controllo intervenuti, dei dati -non sensibili- relativi all'evento e ai veicoli coinvolti. Per agevolare l'acquisizione di tali dati, dovrà essere utilizzato un modulo a compilazione facilitata, proposto alla firma della pattuglia dall'operatore del centro logistico dell'impresa concessionaria intervenuto.

**ARTICOLO 15. - Ulteriori oneri a carico del concessionario.**

1. Nel caso in cui l'autore del sinistro od altro evento sia sconosciuto, l'impresa concessionaria si impegna a richiedere agli Organi competenti tutte quelle informazioni utili e necessarie per l'esatta individuazione del danneggiante, sollevando il Comune da qualsiasi onere economico ed amministrativo. Sarà cura del concessionario comunicare al Comune ogni singolo intervento.
2. Ai fini della massima trasparenza dell'attività svolta, il concessionario dovrà attivare, una banca dati unica per tutti gli interventi effettuati, contenente tutta la documentazione disponibile, accessibile al personale del Comando di Polizia Locale per la consultazione, con accesso protetto da Login e Password, che prevede altresì una diversa selezione dei dati in base alle differenti tipologie di utenti (profilo utente), per visualizzare le seguenti informazioni:
  - ⇒ dimensioni approssimative dell'area interessata dallo sversamento e lunghezza dello stesso;
  - ⇒ natura e quantità dei materiali trasportati eventualmente dispersi;
  - ⇒ natura e quantità dei rifiuti prodotti al termine dell'intervento;
  - ⇒ ora ricezione chiamata;
  - ⇒ dati di chi ha effettuato la chiamata;
  - ⇒ ora arrivo della squadra operativa sul luogo di intervento;
  - ⇒ automezzi intervenuti con relativa targa;
  - ⇒ personale intervenuto;
  - ⇒ tipologia dei materiali utilizzati e relativa quantità;
  - ⇒ autorità presenti sul posto;
  - ⇒ ora termine intervento;
  - ⇒ costo intervento;

- ⇒ dati automezzi coinvolti;
  - ⇒ dati persone coinvolte
  - ⇒ breve relazione sull'intervento.
3. In caso di “interventi rilevanti” specifiche relazioni elaborate dalla competente struttura aziendale o consulenti tecnici sulla situazione e sugli interventi eseguiti. Sarà cura del concessionario inserire, entro le 12 (dodici) ore successive al termine dell'intervento, tutti i dati in precedenza riportati, per tutti gli interventi, anche se eseguiti da centri logistici operativi diversi, o operatori intervenuti a qualsiasi titolo.

#### **ARTICOLO 16. - Stipula del contratto.**

1. La Stazione Appaltante procederà, a seguito dell'aggiudicazione, ad affidare la concessione mediante stipula di un contratto in forma pubblica amministrativa con oneri di registrazione a carico dell'affidatario.

#### **ARTICOLO 17. - Garanzia definitiva.**

1. L'aggiudicatario, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva, è tenuto a costituire una “garanzia definitiva”, nel termine e con le modalità prescritte dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

#### **ARTICOLO 18. - Obblighi del concessionario nei confronti del personale addetto.**

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente CCNL firmato dalle maggiori sigle sindacali e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.
2. Il concessionario dovrà provvedere alla formazione del personale per quanto riguarda gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e, in particolare, alle attività oggetto del contratto.

#### **ARTICOLO 19. - Responsabilità e assicurazione.**

1. Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi, direttamente o indirettamente, in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei veicoli utilizzati.
2. Il concessionario del servizio dichiara espressamente, in sede di partecipazione alla procedura di affidamento, di sollevare il Comune di Rionero in Vulture (PZ) da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post-incidente, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a costituire idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno €. 5.000.000,00 (euro cinque milioni), a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post-incidente, nelle fasi di esecuzione dell'intervento, e comunque ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare all'Amministrazione procedente, a terzi e a cose, per tutta la durata contrattuale.
3. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria sia in possesso di una polizza RCT/O già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate al capoverso precedente, dovrà produrre una appendice alla polizza di cui trattasi nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di affidamento, per tutta la durata contrattuale.
4. La polizza in questione inoltre non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri e dovrà prevedere un massimale non inferiore a 5.000.000,00 euro (euro cinquemilioni). L'esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo essa lo scopo di ulteriore garanzia. Copia della polizza assicurativa o della appendice di polizza di cui ai commi precedenti dovrà essere consegnata al Responsabile Unico del Procedimento prima della stipula del contratto. In caso di

mancata consegna entro il termine indicato il Responsabile Unico del Procedimento potrà disporre la decadenza dell'aggiudicazione con la conseguenza dell'incameramento della garanzia provvisoria.

5. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

## **ARTICOLO 20. - Divieto di sospensione, di subappalto e di cessione del contratto.**

1. È fatto espresso divieto al concessionario del servizio di:
  - ⇒ sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali tra il concessionario del servizio e le assicurazioni dei danneggiati;
  - ⇒ subappaltare il servizio oggetto del presente bando; è consentito all'affidatario di avvalersi di ditta esterna specializzata, previa verifica delle caratteristiche di affidabilità, professionalità e competenza della stessa, limitatamente agli aspetti legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. La Ditta partecipante dovrà indicare nell'offerta la parte dell'appalto che intenda eventualmente subappaltare. In caso di subappalto autorizzato resta ferma la responsabilità dell'affidatario che risponde di tutti gli obblighi contrattuali verso l'Amministrazione.
  - ⇒ cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
2. L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione con addebito di colpa all'aggiudicatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

## **ARTICOLO 21. - Penali.**

1. Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata o non a regola d'arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, o qualora siano accertate da parte del R.U.P. o del Direttore dell'Esecuzione casi di inadempimento contrattuale, il R.U.P. applicherà una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
2. In caso di inadempimento rilevato dagli addetti dei servizi di pronto intervento, dagli Organi di Polizia o da personale addetto alla viabilità, nei casi di seguito elencati, a titolo indicativo e non esaustivo, saranno applicate le penali a fianco valutate:
  - ⇒ Ritardo rilevato:
    - oltre mezz'ora fino a due ore: una penalità pari ad Euro 300,00;
    - oltre due ore fino a quattro ore: una penalità pari ad Euro 600,00;
    - oltre quattro ore: una penalità pari ad Euro 1.500,00;
  - ⇒ Mancata e/o inesatta comunicazione di dati all'Amministrazione € 200,00;
  - ⇒ Inadeguato ripristino dei luoghi sede dell'incidente € 200,00;
  - ⇒ Inadeguato ripristino dei luoghi sede dell'incidente con causa di ulteriore incidente € 1.500,00;
  - ⇒ Abbandono rifiuti/ errato smaltimento € 1.000,00;
3. Le citate penali vanno applicate sino alla seconda infrazione, qualora dovessero verificarsi ulteriori infrazioni e fino alla quinta, l'importo delle penali sopra indicate sarà raddoppiato.

4. L'ulteriore inottemperanza reiterata oltre a quelle sopra indicate costituisce grave inadempimento del concessionario del servizio a seguito del quale l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto.
5. Le penali saranno rimosse mediante trattenuta sulla cauzione definitiva. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte del concessionario, pena la risoluzione del contratto. Il termine dei 15 giorni viene calcolato dalla data di ricezione del provvedimento di incameramento della cauzione definitiva, contenente altresì l'invito a reintegrare la cauzione stessa. Il Comune riterrà il concessionario responsabile della corretta e puntuale esecuzione degli interventi eseguiti dai centri logistici operativi deputati alla realizzazione degli interventi post-incidente.

#### **ARTICOLO 22. - Esecuzione in danno.**

1. Qualora il concessionario ometta di eseguire l'intervento o gli interventi richiesti in tutto o in parte, il Comune:
  - ⇒ potrà incaricare un altro operatore economico, previa formale comunicazione al concessionario;
  - ⇒ addebiterà i costi e i danni eventualmente derivanti all'Amministrazione, dall'omessa esecuzione totale o parziale delle prestazioni di cui all' art. 4.

#### **ARTICOLO 23. - Risoluzione del contratto.**

1. Il R.U.P. può chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
  - ⇒ per motivi di pubblico interesse, in qualsiasi momento;
  - ⇒ in caso di fallimento, frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
  - ⇒ in caso di abbandono del servizio, anche parzialmente e anche per cause di forza maggiore;
  - ⇒ in caso di cessione del servizio o di subappalto non conforme ai limiti stabiliti dall' art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
  - ⇒ per il permanere di gravi carenze nell'assolvimento dei compiti organizzativi e di gestione da parte del coordinatore del servizio, a fronte di motivate contestazioni avanzate dall'Amministrazione;
  - ⇒ per il mancato rispetto, rilevato per almeno due volte al mese per due mesi consecutivi, da parte del coordinatore, dell'impegno orario offerto dalla ditta nel proprio progetto tecnico.
2. Inoltre, qualora la ditta non risulti in regola con gli obblighi contrattuali nei confronti del personale impiegato, il R.U.P. può procedere alla risoluzione del contratto e alla parte inadempiente vengono addebitate eventuali responsabilità civili e penali.
3. Nel caso in cui dovessero verificarsi gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dalla ditta appaltatrice, anche a seguito di diffide formali, il Comune potrà, previa comunicazione scritta, risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge e di capitolato che detta risoluzione comporta, senza pregiudizio all'azione legale di risarcimento dei danni, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in danno dell'impresa.

#### **ARTICOLO 24. - Rischi da interferenza.**

1. La concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte del concessionario che non determina interferenze, per cui non è necessario redigere il D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze).

#### **ARTICOLO 25 - Disdetta del contratto**

1. In caso di disdetta del contratto da parte della ditta prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, verrà addebitata all'impresa appaltatrice l'eventuale spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.



**ARTICOLO 26. - Spese ed oneri accessori.**

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto.
2. Sono altresì a carico della ditta aggiudicataria le spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente al contratto.

**ARTICOLO 27. - Cessione di credito.**

1. È vietata qualunque cessione di credito non espressamente prevista dall'art. 1260 del Codice Civile e qualunque procura che non sia riconosciuta.

**ARTICOLO 28. - Essenzialità delle clausole.**

1. La Concessionaria, con il fatto stesso di sottoscrivere il presente atto, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni in esso previste e in tutti gli altri documenti, che del Contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità. In particolare non potrà più sollevare eccezioni aventi a oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti. La Concessionaria nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione delle prestazioni.

**ARTICOLO 29. - Discordanza negli atti contrattuali.**

1. Nel caso che si riscontrassero alternative e discordanze tra diversi atti contrattuali, la Concessionaria adempirà alle prestazioni che, nell'ordine, risultano indicate da: a) Contratto; b) Capitolato speciale d'appalto; c) Offerta tecnica.

**ARTICOLO 30. Foro competente.**

1. Per qualsiasi controversia connessa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà competente il Foro di Potenza.

**ARTICOLO 31 - Norme finali e di rinvio.**

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, si intendono richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ivi comprese quelle contenute nel bando e nelle norme di gara.

**IL COMANDANTE**  
**Magg. Mauro DI LONARDO**